

Pubblicato il 11/05/2017

N. 00333/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00170/2017 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 170 del 2017, proposto da:

Laura Ghisu e Pierluigi Anedda, rappresentati e difesi dagli avvocati Vittore Davini e Marcello Bazzoni, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Monica Macciotta, in Cagliari, via San Salvatore Da Civita 11;

***contro***

Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Sau e Floriana Isola, con domicilio eletto presso l'Ufficio legale dell'Ente, in Cagliari viale Trento n. 69;

***nei confronti di***

Fenu	Carla	non	costituito	in	giudizio;
Fenu	Alessandro	non	costituito	in	giudizio;
Locci	Elena	non	costituito	in	giudizio;

- Annalisa Piras e Rita Caneo, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonello Rossi, Nicola Ibba e Roberta Patrizia Giannotte, con domicilio eletto presso lo studio del

primo, in Cagliari, via Ada Negri n. 32;  
- Cinzia Vacca, Barbara Puddu, rappresentati e difesi dall'avvocato Silvio Pinna, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via San Lucifero n. 65;  
- Maria Monica Luisa Fiore, Paola Vincenza Gabriella Fiore, Marina Marinaro, rappresentati e difesi dagli avvocati Bettino Arru e Francesco Marinaro, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Silvio Pinna in Cagliari, via San Lucifero n. 65;  
Giacomina Canu, rappresentato e difeso dagli avvocati Oriana Ortisi e Luisa Pullara, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R: Sardegna, in Cagliari via Sassari n. 17;  
Anna Giulia Corda, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Rossi, Elena Paba, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Cagliari, via Ada Negri n. 32, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Patrizio Mereu, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Antonio Lampis in Cagliari, via Malta n. 25.

***per l'annullamento***

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- 1) della graduatoria unica definitiva dei candidati al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 90 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Sardegna ai sensi dell'art. 11 D.L. n. 1/2012 convertito in L. 27/2012, pubblicata sul supplemento straordinario n. 8 al bollettino n. 7 del 02.02.2017, limitatamente alla posizione e al punteggio attribuito ai ricorrenti sotto il profilo della mancata attribuzione agli stessi in forma associata della maggiorazione del 40 per la "ruralità" (fino al massimo ad essi spettante di 6,50 punti) prevista dall'art. 9, L. 221/1968 sul punteggio ad essi complessivamente spettante ed attribuito per l'esercizio professionale;
- 2) della determinazione n. 53 del 26.01.2017 dell'Assessorato Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale – Direzione generale della Sanità di approvazione della

graduatoria, pubblicata sempre sul BURAS, supplemento straordinario n. 8 al Bollettino n. 7 del 02.02.2017;

3) degli eventuali ed ulteriori atti/verbali della Commissione esaminatrice (oltre ai verbali n. 1 del 11.09.2013, n. 2 del 17.09.2013 e 3 del 18.09.2013), ove esistenti e di cui si ignorano gli estremi (in quanto non indicati e pubblicati nel sito della Regione), con i quali, sia stato stabilito, in violazione dell'articolo 8, del bando di concorso, di non attribuire la predetta maggiorazione del 40 l'attività svolta dal farmacista rurale (fino al massimo di punti 6,50) in aggiunta al punteggio previsto per titoli professionali, qualora la somma dei punteggi spettanti (sia singolarmente che per la partecipazione in forma associata) raggiunga il punteggio massimo (35) previsto dal DPCM 298/1994 per i titoli professionali, quali atti presupposti che hanno portato alla mancata attribuzione del predetto punteggio ai ricorrenti; 4) in via meramente subordinata, del bando di concorso, limitatamente all'articolo 16, se e in quanto il richiamo in esso contenuto al d.p.r. 21.08.1971, n. 1275 (e segnatamente articolo 7), regolamento di esecuzione della legge 2.04.68, n. 1968, legge abrogata per gli articoli relativi al servizio farmaceutico dall'art. 15, della legge 08.11.91, n. 362 (norme di riordino del servizio farmaceutico), debba intendersi come finalizzato alla reviviscenza e reintroduzione nel bando del contenuto di una norma non più vigente e per la parte operante tale richiamo.

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Perra Franco e Tegas Evelina:

per l'annullamento:

- della Determinazione del Direttore Generale del Servizio di Qualità e Governo Clinico dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna n° 53 del 26 gennaio 2017, pubblicata sul B.U.R.A.S., Supplemento Straordinario n° 8 al Bollettino n° 7 del 2 febbraio 2017, di approvazione della graduatoria unica definitiva dei vincitori del concorso pubblico

regionale straordinario, per titoli, finalizzata all'assegnazione di n° 90 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Sardegna ai sensi dell'art. 11 D.L. 24 gennaio 2012 n° 1 convertito in Legge del 34 marzo 2012 n° 27, e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali e delle stesso bando (nei limiti delle censure dedotte) limitatamente alla posizione assegnata ai ricorrenti incidentali (13° posto con voti complessivi pari a 43,25) conseguente alla mancata attribuzione del punteggio previsto dall'art. 9 della Legge n° 261 del 1968 e quantificato dalla Commissione in complessivi 6,50 con conseguente collocazione degli stessi in ragione del punteggio loro spettante, pari a complessi 94,25 punti, al primo posto o, comunque, ad altro immediatamente successivo al primo, in ragione del punteggio sopra indicato.

Visto il ricorso incidentale proposto da Perra Franco e Tegas Evelina.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2017 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

In data 5 febbraio 2013 la Regione Sardegna ha bandito un concorso pubblico regionale straordinario per titoli, avente a oggetto l'assegnazione di n. 90 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio.

Terminata la procedura, gli esiti della stessa (in specie i verbali della Commissione giudicatrice, la graduatoria finale e gli atti di approvazione della stessa) sono stati impugnati, tra l'altro, dai dottori Laura Ghisu e Pierluigi Anedda con il ricorso introduttivo del presente giudizio; in particolare i ricorrenti principali -che alla procedura hanno partecipato "in associazione", collocandosi al 50° posto- si lamentano della mancata assegnazione di una speciale maggiorazione di punteggio legata a un titolo di esperienza professionale (legato alla c.d. "ruralità" delle

precedenti sedi occupate), il cui riconoscimento, secondo la prospettazione, avrebbe loro consentito di collocarsi al primo posto della graduatoria.

Poiché il ricorso introduttivo era stato notificato solo ad alcuni dei soggetti collocati in graduatoria, con ordinanza di questa Sezione 2 aprile 2017, n. 245, già è stata disposta l'integrazione del contraddittorio, mediante notifica per pubblici proclami nelle forme della pubblicazione dell'atto introduttivo del presente giudizio sul sito web della Regione, secondo specifiche modalità precisate nella dianzi citata ordinanza.

Viene ora all'esame del Collegio il ricorso incidentale proposto, nell'ambito del medesimo giudizio, da Perra Franco e Evelina Tegas, collocatisi (in associazione) al 13° posto della graduatoria, che a loro volta ne chiedono l'annullamento per mancato riconoscimento del punteggio legato alla c.d. "ruralità" delle precedenti sedi occupate.

All'odierna Camera di Consiglio gli stessi Perra e Tegas hanno rinunciato all'istanza cautelare contenuta nel loro ricorso incidentale.

Ma l'esame nel merito del loro ricorso incidentale presuppone, comunque, l'instaurazione di un contraddittorio completo, giacché l'eventuale accoglimento dello stesso comporterebbe la modifica della graduatoria concorsuale, incidente sugli altri concorrenti.

A) Si rende, pertanto, necessario ordinare l'integrazione del contraddittorio sul ricorso incidentale, che potrà avvenire per pubblici proclami sul sito web della Regione Sardegna, mediante pubblicazione di un avviso dal quale risultino:

- a1) l'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- a2) i nominativi dei ricorrenti (sia principali che incidentali) e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- a3) gli estremi dei provvedimenti impugnati;

a4) i controinteressati, indicati come *“I soggetti inseriti nella graduatoria finale del concorso pubblico regionale straordinario per titoli, avente a oggetto l’assegnazione di n. 90 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio, indetto dalla Regione Sardegna con bando pubblicato sul BURAS 5 febbraio 2013, n. 6”*;

a5) l’indicazione che lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito *“www.giustizia-amministrativa.it”* attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sezione *“Ricerche”*, sottosezione *“Ricorsi”*, rintracciabile all’interno della schermata del T.A.R. Sardegna - Cagliari della voce *“Attività istituzionale”*, sottovoce *“Tribunali Amministrativi Regionali”*;

a6) l’indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

a7) il testo integrale del ricorso.

B) In ordine alle prescritte modalità la Regione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale -previa consegna, su supporto informatico, da parte dei ricorrenti- del testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e della dicitura descritta al precedente punto a4), in calce ai quali dovrà essere precisato:

b1) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b2) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sezione *“Ricerche”*, sottosezione *“Ricorsi”*, rintracciabile all’interno della schermata del T.A.R. SARDEGNA – Cagliari della voce *“Attività istituzionale”*, sottovoce *“Tribunali Amministrativi Regionali”*;

C) Si prescrive, inoltre, che la Regione resistente:

c1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;

c2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente incidentale un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra descritto, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "*Atti di notifica*"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

d3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del proprio sito istituzionale venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso incidentale, la presente ordinanza e il sopra citato riferimento ai controinteressati come "*I soggetti inseriti nella graduatoria finale del concorso pubblico regionale straordinario per titoli, avente a oggetto l'assegnazione di n. 90 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio, indetto dalla Regione Sardegna con bando pubblicato sul BURAS 5 febbraio 2013, n. 6*".

Si dispone infine che dette pubblicazioni vengano effettuate nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Al fine di consentire l'integrazione del contraddittorio sul ricorso incidentale, nei termini sopra descritti, si rende necessario rinviare la trattazione dell'intera causa - attualmente fissata per l'esame del ricorso principale al 5 luglio 2017- alla pubblica udienza del 4 ottobre 2017 e nel frattempo resta sospesa ogni decisione sul rito sul merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) dispone l'incombente di cui in motivazione.

Fissa per l'ulteriore trattazione della causa la pubblica udienza del 4 ottobre 2017.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore

Gianluca Rovelli, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Antonio Plaisant**

**IL PRESIDENTE**  
**Caro Lucrezio Monticelli**

IL SEGRETARIO